

COMUNE DI STIO PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31 DEL 18/11/2009

OGGETTO: ADESIONE COSTITUENDO GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) CILENTO REGENERATIO. APPROVAZIONE BOZZA DI STATUTO E REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO.

L'anno **duemilanove** il giorno **diciotto** del mese di **novembre** alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze del Comune, convocato con appositi avvisi scritti notificati ai componenti come da referto agli atti, si è riunito, il Consiglio Comunale,.

Presiede l'adunanza il Sig. **Avv. Pasquale CAROCCIA**, nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	CAROCCIA PASQUALE	SI	
2	TROTTA GIANCARLO	SI	
3	TROTTA GERARDO		SI
4	PRINZO ANTONIO	SI	
5	D'AMBROSIO GABRIELLA	SI	
6	FEOLA DOMENICO	SI	
7	CURCIO ANGELO	SI	
8	D'AMBROSIO ROBERTO	SI	
9	D'ANDREOLI PIETRO	SI	
10	BARBATO NATALINO		SI
11	SANTANGELO ANTONIO		SI
12	CARLONE ARMANDO		SI
13	TROTTA PIETRO	SI	

Fra gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i Signori: **TROTTA Gerardo-BARBATO-Natalino-SANTANGELO Antonio-CARLONE Armando.**

E' presente, senza diritto al voto, l'assessore esterno Trotta Pasquale.

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Antonio MARTORANO** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97 D.Lgs. N. 267/2000).

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che sul BURC n.65/09 è stato pubblicato il bando della selezione dei GAL (Gruppi di Azione Locale) che intendono candidarsi all'attuazione della Misura 4.10 "Strategie di Sviluppo Locale", secondo l'approccio Leader di cui all'Asse 4 del PSR 2007-2013;
- che per la candidatura di una proposta progettuale di sviluppo locale da realizzare attraverso un Piano di Sviluppo Locale è necessario costituire un soggetto giuridico all'uopo deputato (GAL), che deve essere la promanazione di un partenariato costituito da soggetti il cui scopo è quello di convergere verso soluzioni concordate per l'uso delle risorse locali da sviluppare sulla base di un tema strategico catalizzatore;
- che il partenariato dovrà costituirsi con riferimento ai Sistemi Territoriali di Sviluppo definiti dalla programmazione PSR 2007-2013, e che l'STS di riferimento di questo territorio è codificato con la sigla alfa-numerica A2, denominato "Alto Calore";
- che la forma del partenariato richiesta dal bando è quella mista, pubblico-privata, con la presenza di almeno il 50%+1 delle Amministrazioni comunali del territorio di riferimento e di una congrua rappresentanza di soggetti economici e sociali, portatori di interessi connessi con il tema strategico della proposta progettuale;
- che i rappresentanti dei Comuni ricadenti nell'STS A2 Alto Calore, nella prima riunione di animazione territoriale, indetta da tre Sindaci del territorio, tenutasi il 30.10.2009, hanno manifestato l'orientamento generale a voler costituire un GAL secondo le procedure e le ragioni inserite nel verbale della riunione, firmato dal Sindaco del Comune di Magliano Vetere, Dr. Carmine D'Alessandro e dal Dirigente della Comunità Montana, Dr. Aldo Carrozza, nella rispettiva veste di presidente della riunione e di segretario verbalizzante;
- che il verbale di cui sopra, unitamente ai documenti ivi richiamati, viene qui allegato;
- che il tema catalizzatore centrale individuato per la strategia operativa del GAL riguarda il Turismo rigenerativo in una visione di sviluppo integrato eco-sostenibile basato su attività fruibili, artigianali ed agro-alimentari presenti sul territorio;
- che nella suddetta riunione si è stabilito di individuare nell'Associazione Cilento ReGeneratio Onlus il soggetto capofila a cui affidare il compito di presentare i documenti per la candidatura al finanziamento del PSL imperniato sul tema del turismo rigenerativo, previa costituzione del GAL denominato "Cilento ReGeneratio";

con successiva e separata votazione, e con il medesimo esito della precedente,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

^^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: " Adesione costituendo Gruppo d'Azione Locale (G.A.L.) CILENTO ReGeneratio. Approvazione bozza di statuto e Regolamento di funzionamento interno."

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

Stio, li 16.11.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dr.Mario D'AMBROSI -

Mario D'Ambrosi

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.

Stio, li 16.11.2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- dr.Mario D'AMBROSI -

Mario D'Ambrosi

- che in data 12.11.2009 si è tenuta presso la sede dell'Associazione Cilento ReGeneratio Onlus in Magliano Vetere, la seconda riunione di animazione socio-economica per presentare l'iniziativa del partenariato finalizzata a candidare la costituzione del GAL Cilento ReGeneratio nella quale sono state confermate le ragioni a sostegno dell'iniziativa esplicitate nella riunione del 30.10.2009;

RITENUTO poter aderire all'iniziativa tendente a costituire il GAL Cilento ReGeneratio sulla base dei contenuti del verbale della riunione del 30.10.2009;

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI CONDIVIDERE ED APPROVARE la Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) che parte dall'implementazione di un modello innovativo di sviluppo sostenibile locale, denominato "turismo rigenerativo", così come riportata nell'allegato documento di sintesi;

2. DI IMPEGNARSI a costituire formalmente il GRUPPO D'AZIONE LOCALE (G.A.L.) Cilento ReGeneratio entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di approvazione del PSL, con la partecipazione di una quota sociale pari ad € 5.000,00;

3. DI NON AVER ADERITO ad altri Gruppi d'Azione Locale (G.A.L.) ed altre Strategie di Sviluppo Locale;

4. DI APPROVARE, in relazione all'azione del partenariato e alla futura costituzione del GAL, la bozza di statuto e il Regolamento di funzionamento interno teso a definire le competenze dell'organizzazione e relativo organigramma della nascente Società;

5. DI DARE mandato di rappresentanza presso la Regione Campania all'Associazione Cilento ReGeneratio Onlus con sede in via Positano della frazione Capizzo del Comune di MAGLIANO VETERE (Sa), per la presentazione degli atti necessari per candidare il GAL Cilento ReGeneratio alla selezione di cui al bando pubblicato sul BURC n°65 del 26.10.2009;

6. DI PRECISARE che la somma destinata alla quota sociale del costituendo GAL sarà impegnata e versata, a cura del Responsabile Finanziario del Comune, secondo i tempi e le quantità fissati dal Codice Civile in merito alla costituzione delle Società consortili a responsabilità limitata, e facendo riferimento alle risorse che, con appropriato Codice di Intervento, vengono all'uopo destinate, anche con delibera di dettaglio di Giunta Municipale, nel Bilancio corrente o nel bilancio di previsione 2010.

SUCCESSIVAMENTE, stante l'urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

STATUTO

GAL Cilento ReGeneratio

Titolo I

Costituzione – Sede – Oggetto – Durata – Attività – Strumenti

Art. 1

Denominazione

E' costituita, a seguito di trasformazione dell'Associazione Cilento ReGeneratio Onlus, la Società Consortile a responsabilità limitata, denominata "*Cilento ReGeneratio s.c.r.l.*" che non persegue fini di lucro.

Art. 2

Sede

La Società ha sede nel Comune di Magliano Vetere (Sa) - Frazione Capizzo - Via Positano, presso il Centro Turistico.

Art. 3

Durata

La Società ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (*31 dicembre 2050*).

Art. 4

Finalità e scopi

La Società “Cilento ReGeneratio”, nasce allo scopo di portare avanti l’implementazione del nuovo modello di sviluppo sostenibile, denominato “*turismo rigenerativo*”.

La Società svolge le funzioni di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) in relazione al Piano di Sviluppo Locale (P.S.L.) relativo al Sistema Territoriale di Sviluppo (S.T.S.) A2 denominato “*Alto Calore*”.

La Società, che non ha fini di lucro, nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, intende realizzare o promuovere iniziative in qualunque settore, atte a realizzare sotto ogni aspetto ed in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio del Cilento nord, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione.

La Società ha il compito di promuovere e gestire anche attività culturali, turistiche, ricreative, del tempo libero, ambientali, sportive, educative e di carattere sociale rivolte alla conoscenza, valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali del territorio. Si propone come centro permanente di vita associativa, di favorire la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità per la realizzazione di interessi a valenza collettiva.

La Società “Cilento ReGeneratio” persegue i seguenti scopi istituzionali:

- 1) realizzazione ed organizzazione di studi e iniziative a livello locale e interventi a carattere turistico-culturale e sociale richiedendo, ove possibile, il contributo previsto dalle leggi comunitarie e dello stato, enti locali e organismi
- 2) privati;
- 3) promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei prodotti artigianali, enogastronomici ed economici del territorio che rientra nell'ambito della area protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, con centralità nella valle del fiume Calore e dell'Alento;
- 4) realizzazione di sinergia tra gli Enti ed istituzioni pubbliche, tra i quali, ASL, Piani di Zona, le Università, le Istituzioni scolastiche, i Parchi nazionali e regionali, la Regione, la Provincia, le Comunità montane, Unioni di Comuni,
- 5) Accordi di Programma, Associazioni ambientaliste, Associazioni sportive e i Comuni del territorio di riferimento e le diverse realtà economiche del territorio;
- 6) creazione di un sistema integrato di accoglienza dell'area predetta dove confluiscono Istituzioni, Enti pubblici e/o privati, cittadini, aziende del territorio, al fine della costituzione di un Agenzia di Sviluppo Locale;

7) creazione di una community (o comitato) interattiva tra diversi soggetti/associati finalizzata allo studio, monitoraggio, valorizzazione e promozione;

8) investimento nel capitale umano attraverso:

- attivazione di corsi di formazione per la valorizzazione dei beni culturali-ambientali ed economici e della identità del territorio sia in presenza sia online rivolto a scuole /istituti pubblici e/o privati per conoscere la storia e l'identità del territorio per attuare politiche di tutela e consapevolezza, sia nell'ambito del Pacchetto Turistico Rigenerativo (PTR);
- attivazione moduli formativi per nuove figure professionali legate alla cultura dell'accoglienza, fruizione, monitoraggio e controllo, al fine dell'avvio del "turismo rigenerativo" per un territorio che sta diventando consapevole di enormi potenzialità culturali e di benessere che può offrire;
- attivazione di moduli di cultura turistica-linguistica per la gestione di gruppi in ingresso (incoming);

7) promozione di attività educative e riabilitative per fasce deboli e disabili con esperti nel settore;

8) realizzazione di un'architettura di comunicazione innovativa, informazione e servizi volta alla promozione del territorio, alla valorizzazione delle culture e dell'ambiente;

9) realizzazione di una economia del Territorio eticamente orientata al benessere socio-economico della comunità attraverso lo sviluppo di nuovi modelli di relazione umana e produttiva, di nuovi modelli di sviluppo orientati al prodotto e servizio per la cultura, per la cultura dell'accoglienza, alla fruizione e fornitura di servizi legati alle risorse ambientali.

Questi modelli innovativi privilegeranno la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile locale rispetto alla crescita materiale al fine di eliminare il conflitto sociale e promuovere l'integrazione degli strati sociali più deboli, in particolare come soci lavoratori nelle attività della Società.

Le attività suddette saranno sviluppate come occasioni innovative di promozione della coesione e della solidarietà sociale per lo sviluppo sostenibile del Territorio.

Art. 5

Attività

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra, la Società svolge prevalentemente le seguenti attività istituzionali:

- realizzazione e gestione P.S.L.;
- gestione del pacchetto turistico rigenerativo, un progetto uniforme di sviluppo socio-economico e culturale dei territori a cura del laboratorio rigenerativo della Società, avente come scopo la suddivisione per aree

- omogenee del percorso secondo peculiarità storiche, territoriali e culturali e la contestuale individuazione di azioni immateriali e materiali che interessano l'intero territorio di riferimento, teso al recupero psico-fisico e spirituale dell'uomo e di rinascita delle aree collinari interne del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano;
- partecipazione attiva e/o divenire Agenzia di Sviluppo Locale della Valle dei fiumi Calore e Alento, nell'ambito di iniziative comunitarie in materia di sviluppo rurale, tutto ciò al fine di integrare quest'azione di sviluppo locale con il resto del territorio;
 - creazione e gestione di un Centro Studi permanente e continuo sulle tematiche dello stress e malattie similari;
 - promozione del forum rigenerativo, momenti d'incontro e di scambio, soprattutto internazionali, in particolare rivolto al tema dello stress e malattie similari;
 - creazione e gestione di un centro di accoglienza e movimentazione turistica, di monitoraggio e di controllo ambientale del territorio oggetto di fruizione del Pacchetto Turistico Rigenerativo;
 - promozione e sostegno dell'aggregazione dei cittadini e delle imprese del Territorio, sollecitando la loro partecipazione alla vita civile e dando vitalità

alla Società anche attraverso l'attivazione di servizi per soddisfare i bisogni culturali, materiali e sociali dei cittadini;

- azione di sensibilizzazione e promozione del dialogo sulle tematiche di benessere psico-fisico e spirituale, culturali-ambientali-economiche ed enogastronomiche attraverso campagne informative e di comunicazione, organizzazione di convegni e manifestazioni, nonché pubblicando materiale divulgativo ed informativo in tutte le forme e con tutti i mezzi che le tecnologie consentono;
- gestione di strutture finalizzate alla realizzazione di programmi di sviluppo sostenibile;
- adesione e promozione di progetti di cooperazione internazionale;
- promozione dello sviluppo sostenibile ed eco-compatibile del Territorio, sostenendo le relazioni di interconnessione tra coloro che operano nell'ambito del turismo sostenibile e culturale, del commercio equo-solidale, della architettura bioecologica, dell'agricoltura sostenibile e sociale, delle energie rinnovabili, della finanza etica, della edilizia sociale, dei gruppi di acquisto, della innovazione tecnologica;
- promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi;

- azione di informazione degli associati per comprendere gli scenari di sviluppo entro i quali dovranno muoversi nella nuova società della conoscenza favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie e di Internet.

La Società potrà stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e soggetti privati per svolgere le proprie attività sociali, per gestire immobili, impianti sportivi, culturali e ricreativi, nonché collaborare per lo svolgimento di progetti, manifestazioni e iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative educative ed assistenziali.

Art. 6

Strumenti

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali la Società utilizza i seguenti strumenti:

- elabora bandi per approvvigionamento di forniture e per acquisizione di prestazioni di servizio e professionali in relazione all'attuazione del P.S.L.;
- realizza collaudi ed attività di verifica e di chiusura nella gestione delle risorse P.S.L.;
- elabora lettere di intenti e contratti, presta assistenza per la predisposizione di delibere per i Comuni ed altri Enti ed Istituzioni Pubbliche;
- elabora progetti per richieste di accesso a contributi di finanziamento pubblico (regionale, nazionale, comunitario ed extracomunitario);

- programma, sviluppa, finanzia ed esegue programmi, progetti, studi e ricerche nel campo di competenza;
- raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione alla Società, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
- acquisisce in affitto, concessione o proprietà, aree di interesse turistico, aree naturali e/o agricole e strutture necessarie alla conduzione dei propri programmi;
- costituisce un segretariato ed uno staff operativo in grado di coordinare il programma di attività e di assicurare la gestione efficiente della Società;
- mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
- stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
- gestisce le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti.

La Società può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi sia in forma diretta che indiretta.

Questi fondamentali indirizzi ed orientamenti di attività costituiscono l'obiettivo di coloro che sono chiamati a dirigere la Società.

Titolo II

Capitale Sociale – Soci

Art. 7

Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in €. 70.000,00 (Euro settantamila/00). E' diviso in quote, secondo quanto previsto dall'art. 2468 c.c..

Il conferimento delle quote potranno essere effettuate anche in natura nei modi e termini di legge.

Concorrono alla formazione del patrimonio societario:

- a) eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà della Società;
- c) proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività connesse alle attività istituzionali;

- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- f) ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse.

Art. 8

Soci

Possono essere soci della Società tutti i soggetti che ne condividono gli scopi e che si adoperano per realizzarli. In particolare, possono essere soci: a) gli imprenditori, le società, le cooperative, i consorzi, le associazioni, gli Enti, le Università e le Istituzioni che rappresentano il tessuto sociale ed economico del territorio (questi soci sono denominati “soci privati”); b) Società ed Enti a prevalente capitale pubblico, Enti economici pubblici, Enti territoriali locali della Pubblica Amministrazione, quali Province, Comuni e Comunità Montane (questi soci sono denominati “soci pubblici”).

Il soggetto che intende divenire socio della Società dovrà farne richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. Quest'ultimo delibera l'ammissione a socio entro tre mesi dalla richiesta. Contro il provvedimento di rifiuto dell'ammissione a socio

l'interessato può ricorrere all'assemblea dei soci che decide in maniera definitiva ed inappellabile.

Art. 9

Recesso - Esclusione

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- il cambiamento del tipo della società;
- la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art. 2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

Il diritto di recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal

presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Sarà escluso dalla società il socio che:

- sia moroso nel versamento delle quote di partecipazione;
- le cui azioni o dichiarazioni siano in grave contrasto con le finalità della società o rechino grave pregiudizio al loro perseguimento.

L'esclusione è deliberata - con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

senza tener conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta - dall'assemblea ed ha effetto dopo trenta giorni dalla sua notifica.

Nelle ipotesi di scioglimento del rapporto sociale per recesso o esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate in proporzione al patrimonio sociale. Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali. In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso e' effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto dalla legge per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione, la società si scioglie.

Art. 10

Diritti sociali - Trasferimento delle quote di partecipazione al capitale sociale -

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.

Le quote sono trasferibili ma, fermo restando che agli altri soci é riservato il diritto di prelazione, il trasferimento potrà avvenire solamente nei confronti dei soggetti indicati al precedente articolo 3.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le sue quote dovrà pertanto informarne l'organo di amministrazione, per raccomandata con avviso di ricevimento, e questi, entro il termine di dieci giorni della ricezione dell' anzidetta comunicazione, dovrà darne a sua volta comunicazione agli altri soci, pure per raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ricevuta

dall'organo di amministrazione e quindi, solamente in mancanza di tale manifestazione di volontà, il socio potrà liberamente vendere le sue quote.

Il diritto di prelazione, se fatto valere da più soci, potrà essere esercitato in proporzione delle quote di capitale sociale già possedute.

I trasferimenti di quote devono essere tempestivamente comunicati alla società, alla quale pure dovrà essere fornita prova dell'avvenuta comunicazione al registro delle imprese, nei termini di legge.

Art. 11

Soci e domicilio legale

Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto intercorrente tra gli stessi e la società è quello risultante da apposito libro tenuto dall'organo amministrativo.

Titolo III

Organi sociali – Competenze - Funzionamento

Art. 12

Organi Sociali

Sono Organi della Società consortile:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;

- il Collegio sindacale.

Art. 13

Assemblea dei soci - convocazione -

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci consorziati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo di svolgimento della stessa, che potrà essere anche fissato in una sede diversa da quella sociale, il giorno l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e potranno essere contestualmente indicate il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza di una seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni.

Ad eccezione delle materie indicate ai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 comma 2° c.c. e nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 2482 bis c.c oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La

procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi nel termine indicato dal Consiglio di amministrazione nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail e qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare una adeguata informazione e prova dell'avvenuto ricevimento, inviato agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 14

Diritto di voto nell'assemblea dei soci

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altri soci purché non amministratori, né dipendenti né, eventualmente, sindaci della società consortile.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed, in genere, il diritto dei partecipanti ad intervenire all' assemblea.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea é presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del soggetto di cui al comma precedente, l'assemblea eleggerà il proprio Presidente per l'adunanza. Il Presidente dell'Assemblea, per la redazione del relativo verbale, nominerà un segretario tra gli intervenuti, salvo che a ciò non debba provvedervi un Notaio, nei casi previsti dalla legge.

Art. 16

Quorum per la validità delle deliberazioni dell'assemblea dei soci

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi di decisioni dei soci aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo-statuto ovvero decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifica dei diritti dei soci ovvero la nomina liquidatori e criteri di liquidazione ovvero la proposta di ammissione a procedure concorsuali è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse maggioranze.

Art. 17

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri, compreso il Presidente.

L'Assemblea dei soci elegge i componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali dovranno essere nominati garantendo ai soci privati il livello decisionale di maggioranza.

Il C.d.A., pertanto, dovrà essere composto da 4 soci eletti in rappresentanza dei soci privati e da 3 soci eletti in rappresentanza dei soci pubblici.

Nella scelta dei componenti del C.d.A. dovrà essere, altresì, garantita, a pena di decadenza dell'organo stesso, l'elezione di almeno 3 persone che garantiscono la presenza di diversamente abili, donne e giovani.

I Soci che verranno eletti nel Consiglio di Amministrazione dovranno avere un livello di esperienza congruo rispetto al tema catalizzatore dello sviluppo locale che è il Turismo rigenerativo

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali, sino alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Vice Presidente nonché un segretario anche fra persone estranee al Consiglio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio; l'assemblea dei soci, all'atto della loro nomina o anche successivamente, potrà inoltre loro attribuire un'indennità di carica.

Art. 18

Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge tassativamente riserva all'assemblea dei soci o quelli che lo stesso delega all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale nel rispetto del

regolamento interno.

Art. 19

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci, contestualmente all'elezione del Consiglio di Amministrazione, elegge, tra i sette soggetti che lo compongono, il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente spetta la libera firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie in qualsiasi sede ed in ogni ordine e grado di giurisdizione.

Art. 20

Amministratore Delegato e Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato con poteri specifici disciplinati dal regolamento interno.

Il C.d.A. dovrà nominare il Direttore Generale con un quorum di maggioranza assoluta all'interno del quale dovranno essere raccolti positivamente i voti favorevoli dei due amministratori di promanazione dei soci pubblici.

Il Direttore Generale dovrà essere selezionato fra esperti di provata capacità professionale e manageriale nelle attività oggetto della società e, in particolare, dovrà possedere elementi professionali, comprovati da adeguata documentazione, inerenti ad attività progettuali ed operative connesse con la strategia di sviluppo che

la Società, in quanto beneficiaria di risorse PSR 2007-2013 – Asse 4 Leader -, dovrà portare a termine sulla base di quanto inserito nella progettazione del PSL sostenuto dall'idea di sviluppo rigenerativo ed eco-compatibile.

Il C.d.A. determina il compenso spettante al Direttore Generale.

Art. 21

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, alla prima adunanza, elegge tra i suoi componenti il Vice Presidente che sostituirà il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il C.d.A. si riunirà tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dal Presidente con lettera inviata al domicilio di ciascun componente almeno tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o via fax o via telefono, almeno un giorno libero prima.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed, in caso di parità di voti, con il voto favorevole del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente. Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a cura del Presidente, che potrà farsi assistere da un segretario anche estraneo al consiglio, dovrà risultare in apposito verbale trascritto

nel libro delle adunanze del consiglio di Amministrazione.

Art. 22

Compiti del Direttore Generale

Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina o con apposita delibera, determina poteri, attribuzioni e funzioni del Direttore Generale; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale i poteri che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie. Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone le attribuzioni e le competenze funzionali.

Il Direttore Generale attua gli scopi della Società in tutti i suoi aspetti operativi e funzionali, tramite utilizzo di personale interno o esterno, su indicazioni del Presidente.

Il Direttore Generale si avvale della collaborazione del Coordinatore, se quest'ultimo è stato nominato dal C.d.A.

Art. 23

Responsabili di area

Il C.d.A. può nominare due responsabili di area con comprovate competenze tecniche per garantire il corretto funzionamento delle attività. I Responsabili d'area dovranno essere due: il responsabile dell'area tecnica e il responsabile dell'area amministrativo-finanziaria.

Il compenso viene fissato dal C.d.A..

I compiti e le responsabilità di responsabili d'area verranno dettagliati nel regolamento interno.

Art. 24

Regolamento interno

Oltre che dalle norme del presente statuto e dalle leggi in materia, l'attività della società è regolata da un regolamento interno che fissa criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestione, ivi compresi i compiti, le funzioni, le modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni, la configurazione tecnico-operativa della società, i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati dai PSL.

Il regolamento, anche dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, potrà essere aggiornato ed adeguato alle eventuali nuove esigenze della stessa assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Collegio Sindacale

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina

dello stesso Collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

I sindaci sono nominati dai soci.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con deliberazione dell'assemblea dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-*bis* c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le

disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Titolo IV

Bilancio – Utili sociali – Norme finali

Art. 26

Esercizio sociale

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art. 27

Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge. Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, entro 180 giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da

ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Art. 28

Destinazione degli utili di gestione

Il 5% (cinque per cento) degli utili di gestione andrà obbligatoriamente destinato a riserva legale, fino a quando questa non raggiunga 1/5 (un quinto) del capitale sociale.

La rimanenza, sarà destinata alla costituzione di un'apposita riserva straordinaria da utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali.

Nessun utile potrà essere ripartito tra i soci.

Art. 29

Liquidazione della società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori, che svolgeranno la loro opera in osservanza delle norme di legge.

Art. 30

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto ed atto costituito, varranno le norme dettate dal codice civile per la società a responsabilità limitata e tutte le altre norme in materia di società consortili miste.

G.A.L.
“Cilento ReGeneratio s.c.r.l.”

REGOLAMENTO
di funzionamento Interno

Teso a definire le competenze dell'organizzazione e relativo organigramma del GAL

Parte I

Azione e operatività del partnariato

Art. 1

Costituzione del partnariato

Sulla base del bando del Coordinatore dell'A.G.C. 11 della Regione Campania, pubblicato sul BURC n° 65 del 26.10.2009, relativo alla selezione dei Gruppi d'Azione Locale (GAL) per la realizzazione di Piani di Sviluppi Locali (PSL), a valere sulle risorse del PSR 2007-2013 – Asse 4, occorre formare un partnariato misto costituito da soggetti pubblici e privati affinché questi, d'intesa e secondo una concertazione economica-dinamica ancorata al territorio, convergano su una strategia di sviluppo locale da presentare in schema progettuale alla Regione Campania per ottenerne il finanziamento in base ad uno specifico Piano di Sviluppo Locale.

Il partnariato si costituisce, quindi, con la manifestazione di interesse, avanzata da soggetti pubblici e privati, intorno all'opportunità di realizzare nell'STS di riferimento una serie di azioni convergenti per lo sviluppo delle risorse rurali trainate da un tema catalizzatore di crescita.

Le manifestazioni di interesse si raccolgono con i forum e gli incontri di animazione che vengono attivati sul territorio.

Art. 2

Azioni e finalità

Il partnariato ha lo scopo di attivare dinamicamente nel tempo le seguenti azioni con le finalità di seguito riportate:

- definizione del tema centrale ed unificante attraverso il quale sviluppare la strategia di sviluppo locale;
- elaborazione della proposta progettuale secondo lo schema allegato al bando regionale pubblicato sul BURC n. 7/09;
- attuazione dei necessari adempimenti connessi con la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale (PSL);
- costituzione del GAL;
- attivazione politiche di aggregazione territoriale sugli obiettivi strategici dello sviluppo endogeno integrato perseguibile, così come emergenti dal confronto partenariale attivato sul territorio;
- individuazione nella “programmazione negoziata” dello strumento principale per implementare azioni volte al rafforzamento della competitività dei sistemi produttivi locali e per sostenere i processi di coesione interna;
- sviluppare una strategia di sviluppo locale condivisa, facendo leva sulla specificità del territorio con le sue risorse naturali, culturali ed umane;
- favorire il raccordo tra la pianificazioni del GAL e le altre politiche di sviluppo locale connesse con l’attuazione dei vari strumenti finanziari disponibili;

Art. 3

Ambito territoriale del PSL su cui agisce il partenariato

L’ambito territoriale di riferimento è costituito da Comuni facenti parte dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) A2 Alto Calore nel quale ricadono i

Comuni di: Campora, Castel San Lorenzo, Felitto, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Stio e Valle dell'Angelo.

Art. 4

Impegni dei partners

I componenti del partenariato si impegnano a dare il massimo apporto per favorire il consolidamento delle strategie di sviluppo rurale ed in particolare per attuare, attraverso le misure dell'Asse 4 del PSR 2007 - 2013, un'efficace programmazione territoriale da utilizzare come modello di riferimento per le politiche di sviluppo locale. In particolare, i partner assicurano il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle esperienze partenariali già esercitate e attraverso il metodo della programmazione integrata. L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l'attuazione del PSL da parte delle Amministrazioni e degli organismi privati che aderiscono al presente protocollo.

I membri del Partenariato si impegnano a valorizzare processi di aggregazione partenariale dal basso fortemente connotati in senso funzionale e ben integrati all'idea generale di sviluppo che per successive approssimazioni è andata affermandosi nel corso degli ultimi anni su scala provinciale a partire dalle indicazioni del piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

I componenti del partenariato si impegnano, altresì, a dare attuazione ai protocolli raggiunti secondo il principio di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell'interesse pubblico generale che conduca a soluzioni tali da realizzare il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti evitando l'assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette

alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico e privato di cui ciascuna di esse è affidataria.

Art. 5

Impegni dei partners pubblici

I Comuni e la Comunità Montana si impegnano:

- alla sensibilizzazione sui propri territori in ordine alle attività intraprese con riferimento all'attuazione della Misura 41 "*Strategie di Sviluppo Locale*";
- a fornire ogni supporto logistico e tecnico-amministrativo nelle varie fasi di analisi socio-economica del territorio, di elaborazione della proposta progettuale, di redazione del PSL, di costituzione del GAL e di concertazione e definizione della strategia di sviluppo locale;
- a favorire la costituzione del soggetto giuridico del Gal, impegnandosi a versare, a titolo di sottoscrizione di quota sociale, la somma di €. 5.000,00;
- ad accettare la condizione operativa secondo la quale l'organo decisionale del GAL dovrà essere costituito dalla maggioranza (50+1) di soci privati ai quali affidare le scelte di governo, senza far valere il peso delle quota sociali possedute;
- ad individuare e a delegare un soggetto capofila incaricato di presentare alla Regione Campania lo schema progettuale di candidatura al GAL, assumendosi l'impegno di individuarlo anche tra soggetti privati.

Art. 6

Impegni dei partners privati

Il partnariato privato si impegna:

- ad apportare il proprio contributo in termini di idee progettuali e di collaborazione nella fase di definizione della strategia di sviluppo locale e di elaborazione della proposta progettuale e dell'eventuale PSL;
- a favorire la costituzione del soggetto giuridico del GAL;
- a fornire gli indirizzi e gli orientamenti strategici al Soggetto Responsabile delegato per la redazione della proposta progettuale, in caso di approvazione, per coordinare l'attuazione precisando le scadenze entro cui esso dovrà relazionare sulle attività svolte;
- ad acquisire e selezionare, con procedura imparziale e aperta, manifestazioni di interesse da parte di Soggetti privati per la realizzazione di specifici interventi a valere sulle misure cofinanziate dal Feoga coerenti con le scelte contenute nel programma;
- ad elaborare le previsioni finanziarie;
- a concordare il modello di attuazione del programma;
- a definire la proposta per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'attuazione del programma in conformità alle indicazioni emanate al riguardo dalla Regione;
- a condividere la proposta progettuale da inviare alla Regione, autorizzando il Soggetto Responsabile delegato allo svolgimento di tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

Art. 7

Impegni comuni del partenariato

I componenti del Partenariato assumono l'impegno, anche attraverso l'azione del Soggetto Responsabile, di:

- dare piena attuazione alle disposizioni e agli orientamenti comunitari nazionali e regionali vigenti in materia di attivazione del cofinanziamento degli interventi;
- realizzare le proprie attività nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel Bando di attuazione.

Al Partenariato spettano, altresì:

- l'autorizzazione al Soggetto Responsabile delegato a presentare la domanda di contributo alla Regione e in caso di approvazione accendere apposito conto corrente dedicato per la gestione delle risorse;
- le modalità per la partecipazione dei partners al procedimento di consultazione e assunzione delle decisioni strategiche e di indirizzo;
- la definizione del modello organizzativo che si intende adottare per l'attuazione del programma, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli interventi e di rendicontazione delle spese sostenute dal Partenariato, con la specificazione dei responsabili, della strumentazione e delle necessità operative occorrenti, nonché delle iniziative da adottare per farvi fronte, il tutto secondo il regolamento di funzionamento interno che è stato già predisposto.

Art. 8

Soggetto capofila

Il soggetto capofila è espressamente previsto dal bando. Esso ha compiti di coordinamento e raccordo delle attività del partenariato e di predisposizione, approvazione e sottoscrizione di tutti gli atti amministrativi e progettuali richiesti per l'adesione al bando regionale per la selezione del GAL. Spettano al soggetto capofila, altresì, i vari adempimenti burocratici e tecnico amministrativi connessi con la costituzione del GAL.

Il soggetto capofila delegato risponde al Partenariato Locale delle iniziative svolte in esecuzione dei compiti che gli sono stati attribuiti dal partenariato medesimo riferendo periodicamente e con trasparenza sull'avanzamento dei processi in corso e sulle relative e connesse problematiche operative.

Il legale rappresentante del soggetto capofila assume il compito di rappresentante del partenariato e provvede a convocare o a concordare le specifiche riunioni.

Per tutte le attività facenti capo al soggetto capofila, si farà riferimento alla sede legale presso cui questo opera.

Il soggetto capofila potrà avvalersi della sua struttura operativa, nonché del supporto eventuale di consulenti esterni, a titolo oneroso da gravare sulle risorse del PSL, qualora finanziato, e, ove necessario, si avvarrà del supporto consulenze e professionalità disponibili presso la Comunità Montana.

Art. 9

Tavolo di concertazione del Partnariato

Il tavolo di concertazione del Partnariato è il luogo dove si riconoscono i partners, dove si discute e si analizzano strategie, metodi, comportamenti e dove si assumono le decisioni operative e vincolanti. Le riunioni del Partnariato sono indette autonomamente almeno da 1/3 dei componenti al momento del Partnariato stesso. Le riunioni sono indette in forma scritta almeno 3 giorni prima con avviso comunicato via fax o per e-mail a tutti i partners. Le riunioni possono essere convocate, per le vie brevi, anche autonomamente dal Soggetto Responsabile delegato e deve essere sempre garantita preventivamente la conoscenza dell'ordine del giorno. Possono valere anche riunioni separate ai fini della concertazione purché non vi siano contrasti nelle strategie indicate.

Il Soggetto Responsabile delegato è obbligato a dar conto del proprio operato periodicamente e con trasparenza al Partnariato. Tale resoconto è redatto in forma scritta con l'indicazione delle attività svolte, degli impegni finanziari assunti, l'invio dei documenti elaborati, degli studi redatti al Partnariato stesso in forma ufficiale.

Art. 10

Attuazione

Il Partnariato locale se titolare, sarà destinatario di un contributo a valere sulla misura per la realizzazione delle attività di sostegno ai Partnariati locali consistenti nello svolgimento di azioni di assistenza tecnica di supporto di affiancamento e di implementazione ivi comprese le attività di monitoraggio dei processi attuativi. Il Soggetto Responsabile per tali attività può stipulare convenzioni con soggetti terzi nell'ambito della programmazione negoziata.

Art. 11

(Azioni di comunicazione su obiettivi, attività e risultati)

Tali attività sono attuate dal Soggetto Responsabile che dovrà assicurare la continuità dell'azione, l'efficacia dei tempi e dei metodi della comunicazione.

Art. 12

Intese sulle funzioni e sull'organigramma del GAL

Il partenariato concorda sull'accettazione di costituire, in caso di positiva selezione, il soggetto giuridico GAL per la realizzazione del PSL secondo le funzioni e l'organigramma riportata nella seconda parte del presente documento.

Parte II

Organizzazione e organigramma del GAL

Articolo 1

Denominazione, forma sociale, sede legale ed operativa

Il G.A.L. ha forma giuridica di società consortile. E' denominato "GAL Cilento ReGeneratio s.c.r.l.". Ha sede nell'ambito territoriale delle S.T.S. n° 2, in Via Positano – Frazione Capizzo - nel Comune di Magliano Vetere.

La società è dotata di uno statuto che prevede lo scopo sociale, gli organi di controllo e tutto quanto previsto dalle leggi vigenti, e ad esse ed alle successive modifiche ed integrazioni fa riferimento questo regolamento per quanto di competenza. La bozza di statuto è allegata sotto la lettera "A".

Articolo 2

I Soci

Sono quelli che risultano dal libro sociale che è aggiornato a cura degli amministratori così come previsto dallo statuto e dal bando regionale. Alla data odierna risultano i soci di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente Regolamento Interno.

Articolo 3

Partnariato

Costituiscono il partnariato sociale soggetti pubblici e privati la cui sede operativa ricade in uno degli S.T.S. relativi all'area di intervento del P.S.L..

I soci pubblici sono le Amministrazioni Pubbliche, come indicato dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché gli organismi di diritto pubblico, come definiti dall'art. 2 comma 1 lett. B) de D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157.

I soci privati sono le persone fisiche, le imprese, le società, le associazioni, le cooperative, le fondazioni, che, avendo la sede operativa e gli interessi nell'ambito del territorio di intervento del P.S.L., hanno manifestato la condivisione per la realizzazione di una strategia di sviluppo locale unitario.

Il partneriato ha manifestato la propria intenzione congiunta alla realizzazione della strategia di sviluppo locale, confluita nel P.S.L., mediante la sottoscrizione

di esplicita manifestazione di interesse uniformandosi ad un protocollo di intesa comune.

Articolo 4 **L'area di intervento del G.A.L.**

Il P.S.L. interessa i Comuni appartenenti all'S.T.S. A2 (Alto Calore), rientrante nella macro area D1 del P.S.R. della Regione Campania 2007 – 2013.

Art. 5 **Funzioni del GAL**

Il G.A.L. giuridicamente sarà una società consortile.
Nello svolgimento del proprio ruolo di attuazione del P.S.L., il GAL ricopre due fondamentali categorie di funzioni:

1 - Iniziative collettive di animazione e supporto per lo sviluppo dell'area, attraverso:

- azioni di sensibilizzazione della popolazione e degli operatori locali;
- promozione e divulgazione della Strategia di Sviluppo Locale sul territorio;
- attività di promozione del territorio e dello sviluppo delle imprese;
- partecipazione attiva all'Osservatorio Europeo;
- eventuali proposte di adeguamento del Piano;
- eventuale realizzazione diretta di interventi particolari i cui risultati sono a favore degli operatori e della popolazione locale.

2 - Gestione delle risorse finanziarie, attraverso:

- supporto tecnico, istruttoria tecnico-amministrativa, valutazione e impegno di spesa sugli interventi, sia materiali sia immateriali;
- accertamenti di regolare esecuzione degli interventi;
- erogazione degli incentivi;
- coordinamento e supervisione di tutte le attività;
- monitoraggio continuo delle attività;

- redazione ed eventuali adeguamenti della Strategia di Sviluppo Locale;
- rendicontazione della spesa.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il GAL assume una serie di responsabilità, che di seguito si elencano:

- il GAL è il soggetto responsabile dell'attuazione del PSL, nonché delle azioni in esso contenute;
- il GAL ha anche la responsabilità tecnico-amministrativa dell'attuazione e della gestione del PSL;
- il GAL apporta eventuali modifiche al P.S.L.;
- il GAL determina i criteri, le modalità e i tempi di raccolta, valutazione e selezione dei singoli progetti;
- il GAL effettua l'istruttoria tecnico-amministrativa e finanziaria dei progetti presentati dai beneficiari;
- il GAL approva i progetti degli operatori rurali, promotori dei progetti cofinanziati;
- il GAL è responsabile dell'ammissibilità degli interventi proposti dagli operatori rurali, degli accertamenti e della regolare esecuzione degli interventi finanziati;
- il GAL adotta, con il supporto della relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute, un apposito sistema contabile, idoneo a codificare e registrare ogni pagamento effettuato per la realizzazione del PSL;
- il GAL relaziona periodicamente, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Regione, sullo stato di avanzamento fisico e finanziario del PSL e dei progetti finanziati;
- il GAL assicura la disponibilità immediata degli atti formali e dei documenti giustificativi delle spese sostenute nell'attuazione del PSL, nonché il supporto tecnico-logistico indispensabile per le verifiche e i sopralluoghi che saranno effettuati da soggetti terzi;
- il GAL, ai fini del controllo tecnico-amministrativo di cui al punto precedente, conserva presso la propria sede i documenti giustificativi in originale, per le spese sostenute direttamente dal GAL, o in copia conforme,

per le spese sostenute direttamente dagli operatori rurali. Tali documenti, raggruppati per progetto/azione/intervento e riepilogati in apposito elenco, che costituirà certificazione delle spese effettivamente sostenute da parte del legale rappresentante del GAL ai fini della responsabilità civile e penale del GAL nei confronti della Regione, saranno conservati per tutta la durata degli impegni sottoscritti e comunque almeno per i dieci anni successivi all'ultimo pagamento;

- il GAL mette a disposizione della Regione Campania e degli organismi di controllo comunitari gli estratti conto bancari e movimentazioni di cassa, oltre a richiedere e conservare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio per gli operatori che non possono recuperare l'I.V.A.;
- il GAL assicura i flussi informativi necessari al monitoraggio, alla valutazione predisposta dalla Regione e per le attività di animazione dell'Osservatorio Europeo.

I requisiti richiesti ed i compiti conferiti assegnano al GAL una missione pubblica, indipendentemente dalla sua natura giuridica.

Per svolgere al meglio il proprio ruolo il GAL assicurerà in ogni momento la sussistenza di tre condizioni:

- *capacità amministrativa*, attraverso la creazione di un'organizzazione proporzionata alle risorse finanziarie da gestire, in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni tecniche, amministrative e contabili;
- *solvibilità finanziaria*, attraverso accordi e/o convenzioni con istituti finanziari e/o assicurativi in grado di fornire idonea garanzia fidejussoria per gli acconti sui contributi percepiti dal GAL, a valere sulle singole annualità, ed il supporto tecnico-finanziario per la valutazione di solvibilità degli operatori;
- *capacità d'animazione*, attraverso:
 - 1) la consultazione costante del territorio e il coinvolgimento del partneriato;

- 2) l'attività di sostegno diretto dei promotori di progetti innovativi, per aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati ed utilizzare l'effetto dimostrativo delle loro esperienze;
- 3) il miglioramento della qualità dell'informazione circolante in materia di sviluppo locale e la diffusione di questa cultura.

Art. 6 Organigramma del GAL

Il G.A.L. è strutturato con un organigramma del quale fanno parte i seguenti organi giuridici e organismi tecnici:

A) Organi giuridici:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Organo di Revisione.
- Presidente;
- Amministratore Delegato.


B) Organismi tecnici:

- Direttore Generale (DG);
- Responsabile amministrativo-finanziario;
- Responsabile Tecnico.

Gli organismi tecnici, nello svolgimento del proprio mandato, saranno supportati dal personale e dai consulenti dell'area tecnica e dell'area amministrativo-finanziaria.

Di seguito si riporta il grafico dell'organigramma.

Organigramma



Articolo 7

L'Assemblea dei Soci

Oltre a quanto previsto dallo Statuto e dalle vigenti leggi, l'Assemblea, in relazione alle attività del PSL PSR 2007-2013 REGIONE CAMPANIA, approva il bilancio al cui interno rientrano anche i fondi relativi al Programma stesso. L'assemblea dei soci assume gli atti relativi alla conferma attuativa delle linee programmatiche del P.S.L. e sugli altri temi riportati nello statuto qui allegato.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione.

Il presente regolamento disciplina in dettaglio i compiti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riguardo alla gestione del PSL. Relativamente all'attuazione del PSL, il Consiglio di Amministrazione del GAL, costituito da sette unità, di cui quattro di nomina dei soci privati, provvede, impegnando le somme necessarie nei limiti degli stanziamenti previsti, a:

- garantire la promozione del territorio e dello sviluppo delle imprese;
- nominare il Direttore Generale, il Responsabile tecnico e il Responsabile Amministrativo e Finanziario; il personale e i Consulenti dell'Area Tecnica, il personale ed i consulenti dell'area Amministrativa e Finanziaria;
- affidare incarichi per l'attività di tutoraggio, assistenza tecnica, consulenza specialistica, formazione, per l'istruttoria e selezione dei progetti e per l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori, a singole persone o a società;
- individuare i membri che possono far parte delle commissioni di aggiudicazione dei bandi;
- valutare le procedure per la fornitura di beni e servizi a ditte individuali o a società;
- stabilire i criteri per la selezione dei progetti candidati ad ottenere finanziamenti direttamente dal G.A.L.;
- stabilire criteri per l'affidamento degli incarichi professionali;
- assicurare il controllo generale delle attività del GAL;
- deliberare su eventuali adeguamenti e/o rimodulazioni della Strategia di Sviluppo Locale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- definire le linee degli interventi particolari i cui risultati sono a favore degli operatori locali;

- nomina i componenti delle commissioni tra i consulenti già individuati dal CdA per la selezione di eventuali beneficiari terzi;
- ha facoltà nelle more della stipula delle convenzioni di dare avvio alle attività;
- nomina i Tutor dei progetti finanziati;
- nomina i collaudatori dei progetti finanziati;
- coordina le attività di istruttoria dei progetti presentati.

Il DG, in caso di urgenza, può assumere impegni di spesa d'importo non superiore ad €. 2.500,00 da portare a ratifica in Consiglio d'Amministrazione. Può concedere proroghe nell'attuazione dei progetti su richiesta dei beneficiari. Si raccorda con i Tutor sullo stato di attuazione dei progetti finanziati con la SSL e da cui ricevere eventuali indicazioni per il corretto svolgimento del programma.

La collaborazione tra il DG ed il GAL è regolata da un rapporto coordinato e continuativo senza vincolo di subordine, il cui costo è determinato in funzione di prestazioni similari, da liquidarsi in rate mensili. Tale compenso è fissato dal C.d.A..

Articolo 13 **Il Responsabile Amministrativo e Finanziario.**

Il Consiglio di Amministrazione del GAL nomina un Responsabile Amministrativo e Finanziario (in sigla R.A.F.). Il RAF svolge un ruolo di controllo amministrativo e contabile sugli atti predisposti per l'impegno e la liquidazione delle spese.

Predisporre, coadiuvato dai collaboratori, il bilancio e il consuntivo annuali, unitamente ad altri elaborati tecnico-contabili previsti per il controllo trimestrale ed in itinere degli atti amministrativo-contabili.

Il RAF partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea, qualora all'o.d.g. vi siano argomenti riguardanti la gestione amministrativa e finanziaria della PSL, svolgendo, ove richiesto, la funzione di segretario delle sedute.

La collaborazione tra il RAF ed il GAL è regolata da rapporto di lavoro a progetto, senza vincolo di subordine, il cui costo è determinato in funzione di prestazioni similari che saranno quantificati dal C.d.A..

Art. 14

Il Responsabile tecnico (RT)

Il RT è nominato dal C.d.A. ed è di supporto alla Direzione Generale.

Il RT è il responsabile dei processi/percorsi di natura programmatica e operativa del gruppo di lavoro dell'Area Tecnica (Agenzia di Sviluppo), al quale spetterà il compito di coordinare le attività della stessa, garantendo le seguenti funzioni, informando costantemente il DG del GAL dell'opera svolta e dei risultati conseguiti:

- coordina e supporta le attività del gruppo di lavoro dell'Area tecnica (Agenzia di Sviluppo);
- coordina e supporta le attività di monitoraggio;
- coordina l'attività dei Tutor dei progetti finanziati;
- coordina le attività dei Tutor relativamente alla verifica dello stato di attuazione dei progetti finanziati con il PSL e da cui ricevere eventuali indicazioni per il corretto svolgimento del programma;
- coordina le attività di animazione dell'Agenzia di Sviluppo del Gal.

Articolo 15

L'area tecnico-operativa

Il GAL deve dotarsi di una struttura tecnico-operativa costituita da operatori con caratteristiche stabilite dal Consiglio di Amministrazione, che deve garantire le seguenti funzioni:

- supporto tecnico alle attività svolte dal GAL e dagli operatori (soggetti attuatori);
- tutoraggio nell'attuazione del PSL;
- segreteria operativa e assistenza alla contabilità;
- servizi per l'istruttoria dei progetti e l'accertamento di regolare esecuzione degli stessi.

Fanno parte della struttura tecnico-operativa, oltre al CP, gli Agenti di Sviluppo (in sigla A.S.) della Strategia di Sviluppo Locale, il personale di segreteria ed i tecnici/consulenti esterni in urbanistica, edilizia, aspetti legali, aspetti fiscali, politiche comunitarie), singoli o riuniti in associazioni/cooperative/società, la cui opera è necessaria per una corretta e funzionale attuazione del PSL.

Questa struttura, nell'adempimento delle funzioni sopra riportate, dovrà assicurare:

- il supporto tecnico al GAL, nell'attuazione della PSL e in ogni altra iniziativa e progetto attuato dal GAL;

- l'istruttoria dei progetti e l'accertamento di regolare esecuzione dei lavori, attraverso tecnici appositamente selezionati;
- il supporto plurispecialistico con l'apporto di specifiche competenze in ogni campo di intervento delle iniziative di sviluppo previste dal SSL, attraverso consulenti/tecnici esterni di provata esperienza.

Articolo 16

L'area Amministrativo-finanziaria

Il GAL deve dotarsi di una struttura amministrativo-finanziaria con funzioni tali da assicurare la coesione operativa con gli organi del GAL e che dovrà garantire le seguenti funzioni:

- attuazione delle procedure amministrative relative alla realizzazione delle singole azioni previste dalla SSL;
- attuazione delle procedure amministrative relative alla gestione e controllo interno della SSL;
- raccolta ed organizzazione dei dati e delle informazioni per il controllo e monitoraggio delle azioni attuate con finanziamenti pubblici;
- attività di amministrazione del G.A.L.: Raccolta, organizzazione e trasmissione dei dati e della documentazione contabile al consulente, cura i rapporti con uffici ed enti per le pratiche di ordinaria amministrazione inerenti alla propria funzione, fornisce supporto amministrativo agli organi del G.A.L.

Per la realizzazione dell'attività sopra descritta verrà costituito un ufficio di segreteria con funzioni di segreteria generale e di direzione, allo scopo di assicurare un ordinato ed efficiente flusso di informazioni e notizie da e verso l'esterno, di svolgere supporto logistico ed organizzativo all'area tecnica operativa. Lo staff dell'ufficio di segreteria dovrà assicurare le seguenti attività:

- filtro nei rapporti telefonici, gestione appuntamenti e corrispondenza;
- supporto organizzativo per convocazione riunione, comunicazioni, memorandum, circolari ecc;
- gestione ed organizzazione archivio e protocollo;
- curare i rapporti con uffici ed enti;
- supporto al RAF nell'attività contabile, amministrativa e finanziaria.

Art. 17

Modalità di approvvigionamento delle forniture

Le forniture di beni e servizi verranno garantite attraverso le seguenti procedure:

- per valori fino ad € 2.000,00 si procederà con richiesta diretta e motivata nei confronti anche di un solo fornitore ;
- per valori fino ad €. 10.000,00 si procederà con cottimo fiduciario mediante richiesta di almeno 5 preventivi ;
- per valori oltre €. 10.000,00 si opererà con sistemi di evidenza pubblica a procedura aperta o in conformità ai disciplinari della Regione Campania .

Art. 18 Pari Opportunità

Nella Composizione degli Organismi tecnici ed amministrativi del GAL saranno rispettate le condizioni di pari opportunità .

Art. 19 Agenzia di Sviluppo Territoriale

Il GAL, per continuare la sua funzione di sostegno allo sviluppo economico del territorio di competenza, continuerà a candidarsi per ottenere ulteriori finanziamenti a sostegno della strategia di sviluppo locale avviata.

Il GAL si candida ad essere Agenzia di Sviluppo Territoriale anche con sistemi di autosostentamento economico per non disperdere il patrimonio di esperienza operativa acquisita e garantita dal partneriato.

Saranno attività dell'Agenzia di Sviluppo Territoriale tutte quelle azioni volte ad evitare qualunque soluzione di continuità tra l'attuazione di due o più PSL

Attraverso l'Agenzia di Sviluppo le strutture del GAL dovranno:

- promuovere azioni di sviluppo integrato in ambito territoriale e non solo;
- promuovere la divulgazione delle iniziative previste dalle politiche di sviluppo attuate sul territorio;
- assicurare l'assistenza tecnica agli operatori locali per la presentazione di progetti ed iniziative da ammissibili a finanziamento.



Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

(f.to Avv.Pasquale CAROCCIA)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to Dr.Antonio MARTORANO)

Atto pubblicato in copia all'Albo Pretorio comunale, n. *174* per quindici giorni consecutivi, a far data dal **19 NOV 2009** (Art. 124 D. Lgs. 267/2000);

Atto immediatamente eseguibile;

Dalla Residenza Municipale, li **19 NOV 2009**

Timbro

Il Responsabile di Segreteria
f.to (Dr. Antonio MARTORANO)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno ;

Dalla Residenza Municipale, li

Timbro

Il Responsabile di Segreteria
f.to Dr. Antonio MARTORANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li **19 NOV 2009**

Timbro

Il Responsabile di Segreteria
Dr. Antonio Martorano

